



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere, relatore
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Primo Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

nell'adunanza pubblica del 23 aprile 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE la propria deliberazione n. 100 del 15 maggio 2025, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025;

Vista l'ordinanza n. 17 del 6 giugno 2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Vista la propria deliberazione n. 50 del 1° aprile 2026 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2026;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2022, 2023 e 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni nn. 8/SEZAUT/2023/INPR del 16 maggio 2023, 8/SEZAUT/2024/INPR del 26 aprile 2024 e 8/SEZAUT/2025/INPR del 10 marzo 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2022-2023-2024, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note nn. 6450 del 1° settembre 2023, 4766 del 28 agosto 2024 e 2810 del 15 maggio 2025 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti della gestione finanziaria 2022, 2023 e 2024;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di SAN VINCENZO (LI)** in ordine ai rendiconti 2022, 2023 e 2024;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti prodotti dall'Ente con nota del 20 aprile 2026, pervenuto in pari data alla Sezione (prot. Sez. n. /2026), in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella nota di osservazioni del Magistrato istruttore inviata in data 14 aprile 2026 con prot. n. 1695/2026;

VISTE le ordinanze del 23 aprile 2026 n. 9 e del 21 maggio 2026 n. 12, con le quali il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione;

CONSIDERATO che l'Ente ha chiesto di partecipare all'adunanza del 23 aprile 2026;

CONSIDERATO che in adunanza pubblica sono intervenuti i rappresentanti dell'Ente nelle persone dell'Assessore al bilancio, Caterina Debora Franzoi, e del Responsabile servizio finanziario con delega Patrizia Brunacci;

UDITO il relatore, Cons. Francesco Belsanti;

FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'Ente.

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2022, 2023 e 2024 del **Comune di San Vincenzo (LI)**, come rappresentato nelle relazioni dell'organo di revisione, inviate tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori.

Il Comune ha fornito le controdeduzioni alle osservazioni del Magistrato istruttore, con nota trasmessa in data 14 aprile 2026, prot. Sez. n. 1695/2026.

2. L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, concentrandosi, in particolare, sulle irregolarità ritenute maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale.

Come previsto nel programma di attività di controllo per il 2025, nell'ambito della predetta analisi, la Sezione ha condotto uno specifico approfondimento volto a verificare l'impiego (o in caso contrario l'iscrizione del corretto vincolo nel risultato di amministrazione) delle risorse aggiuntive erogate dallo Stato per il potenziamento dei servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico disabili, nonché degli ulteriori trasferimenti aggiuntivi destinati al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Il controllo è stato avviato tenendo conto delle risultanze della deliberazione di questa Sezione n. n. 66/2025/PRSP, recante gli esiti dell'attività istruttoria effettuata sui rendiconti 2020 e 2021.

3. CONTROLLO SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3.1 OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Preliminarmente è utile evidenziare che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è stato definito dall'Ente con decreto commissariale n. 39 del 26 maggio 2021, a cui ha fatto seguito il successivo decreto commissariale di rettifica n. 49 del 9 giugno 2021.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è stato, invece, definito dall'Ente con la delibera consiliare n. 28 del 28 aprile 2022. Inoltre, con atto consiliare n. 25 del 15 marzo 2023, l'Ente ha provveduto alla riapprovazione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2020 e 2021 in esito al pronunciamento della Sezione sul controllo dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 (deliberazione n. 191/2022/PRSE).

A seguito di tale ultima rideterminazione, il risultato di amministrazione 2020 presentava avanzo formale di amministrazione di 9.777.962,19 euro e, detratte le quote accantonate (9.754.560,31 euro), le quote vincolate (1.835.240,48 euro) e destinate agli investimenti (43.878,98 euro), un disavanzo effettivo di amministrazione - parte disponibile negativa - di 1.855.717,58 euro. Per quanto concerne, invece, il risultato di amministrazione 2021, la rideterminazione ha evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 10.544.987,02 euro e, detratte le quote accantonate (10.241.652,72 euro), le quote vincolate (1.930.958,79 euro) e destinate agli investimenti (50.419,90 euro), un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di 1.678.044,39 euro.

In esito al controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti finanziari 2020-2021 (deliberazione n. 66/2025/PRSP, depositata in data 16 aprile 2025) le risultanze di dette annualità sono state ridefinite nella loro composizione interna:

- per l'esercizio 2020 la quota vincolata è stata riaccertata in 2.338.559,06 euro e il disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) in 2.737.878,59 euro (anziché 1.855.717,58 euro, come definito dall'Ente);
- per l'esercizio 2021 la quota vincolata è stata riaccertata in 3.016.360,01 euro, la quota destinata agli investimenti in 73.093,35 euro, e il disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) in 2.786.119,06 euro (anziché 1.678.044,39 euro, come definito dall'Ente).

Per quanto concerne il disavanzo effettivo di amministrazione 2021, la quota di disavanzo riferita alla rideterminazione dell'avanzo da Fondone appariva riassorbita al termine dell'esercizio 2023 in seguito al Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024 (che ha definito le regolazioni finanziarie dei fondi Covid-19); motivo per cui il disavanzo da considerare al termine dell'esercizio 2021 poteva essere depurato della quota di 902.403,26 euro e rideterminato in 1.883.715,80 euro.

L'analisi di tale disavanzo ha condotto, poi, alla qualificazione di tre diverse tipologie di disavanzo:

- a. una quota di 1.056.871,11 euro quale disavanzo da FCDE (derivante dal deficit da ripianare al 31 dicembre 2019 di 1.138.036,28 euro al netto della prima quota di ripiano applicata al bilancio 2021 di 81.165,17 euro)
- b. una quota di 622.186,00 euro quale disavanzo da FAL;
- c. una quota di 204.658,69 euro quale disavanzo ordinario della gestione 2021 (da ripianare con le modalità previste dall'art. 188 del Tuel).

Con delibera consiliare n. 43 del 4 giugno 2025 il Comune di San Vincenzo ha provveduto alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2020 e 2021 nei termini indicati dalla citata deliberazione della Sezione n. 66/2025/PRSP, riapprovando anche il risultato di amministrazione dei successivi esercizi 2022, 2023 e 2024 nonché i relativi allegati obbligatori al rendiconto A/2 e A/3.

Per effetto di tale rideterminazione l'Ente ha attestato che il risultato effettivo di amministrazione 2024 è passato da un saldo positivo di 194.193,06 euro ad un saldo negativo di 11.478,35 euro e che tale quota di disavanzo è stata completamente applicata al bilancio di previsione 2025/2027, nella quale era già prevista la quota di recupero del disavanzo programmata con il precedente piano di rientro.

La Sezione, con deliberazione n. 131/2025/PRSP ha valutato le misure correttive adottate dall'Ente coerenti con gli esiti della pronuncia di accertamento n. 66/2025/PRSP e, per quanto riguarda la presenza del disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2021, ha preso atto di quanto comunicato dall'Ente circa le risultanze riapprovate anche per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, valutando idonee le modalità di finanziamento programmate per la copertura del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2021, con riserva di verificare, nell'ambito dei successivi cicli di controllo, sia le suddette risultanze sia l'effettività delle misure adottate in ordine alla copertura del disavanzo accertato.

Il magistrato istruttore è, pertanto, ripartito dalle risultanze sopradescritte per la verifica dei dati finanziari riferiti ai rendiconti 2022, 2023 e 2024.

3.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è stato definito dall'Ente con la delibera consiliare n. 35 del 27 aprile 2023, poi modificato con la successiva delibera consiliare n. 43 del 4 giugno 2025, in esito al controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti finanziari 2020-2021 (deliberazione n. 66/2025/PRSP).

Il risultato conseguito al termine della gestione 2022 ha, quindi, evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 9.959.872,60 euro e, detratte le quote accantonate (di 9.158.285,99 euro), le quote vincolate (di 2.301.898,13 euro) e destinate agli investimenti (di 74.255,89 euro), un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di 1.574.567,41 euro.

Nella ricostruzione del magistrato istruttore la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile non sono risultate correttamente determinate in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate che risulterebbero sottostimate per 8.815,02 euro (riferite a vincoli derivanti da leggi e principi contabili e da trasferimenti).

Per quanto concerne i vincoli da leggi e principi contabili la quota sottostimata ammonta a 7.250,00 euro, poiché a fronte di un avanzo di amministrazione 2021 da leggi e principi contabili di 1.487.311,90 euro - di cui è stata applicata al bilancio di previsione

2022 la quota di 248.327,00 euro – la gestione della competenza ha generato un avanzo di 423.607,93 euro mentre la gestione dei residui un avanzo di 113.272,68 euro, addivenendo ad una quota vincolata da riallocare nel risultato di amministrazione pari a 1.775.865,51 euro (rispetto a quella definita dall'Ente in 1.768.615,51 euro).

Per quanto concerne i vincoli derivanti da trasferimenti, la minore quota vincolata risulta di 1.565,02 euro, scaturita da: un avanzo di amministrazione 2021 da trasferimenti 442.123,92 euro - di cui nessuna quota è stata applicata al bilancio 2022 -, avanzo della gestione competenza pari a 243.159,01 euro, mentre la gestione dei residui avrebbe prodotto in disavanzo di 175.363,74 euro, addivenendo quindi ad una quota vincolata da riallocare nel risultato di amministrazione pari a 509.919,19 euro, rispetto a quella definita dall'Ente di 508.354,17 euro.

Nelle memorie di contraddittorio l'Ente ha confermato la ricostruzione della Sezione per quanto concerne la sottostima dei vincoli da leggi e principi contabili mentre ritiene corretta la definizione dei vincoli derivanti da trasferimenti e coerenti con quanto indicato nell'allegato obbligatorio A/2, attestando che il disavanzo della gestione dei residui è stato pari a 176.928,76 euro.

Tale posizione non può essere tuttavia condivisa perché la definizione istruttoria del disavanzo prodotto dalla gestione dei residui ha tenuto conto dei dati di rendiconto, della ricostruzione dell'Ente mediante la compilazione dell'allegato istruttorio C/2022 e anche del "Registro maggiori entrate - esercizio 2022" trasmesso dall'Ente quale allegato all'atto di riaccertamento dei residui in sede di rendiconto in data 30/11/2023 (prot. Sezione n. 9531/2023). Dall'analisi di tale documento è emerso infatti un maggiore residuo attivo riaccertato dall'Ente di 1.565,02 euro (codice bilancio 2.01.01, capitolo 999/2, acc.to 2021/1207 "maggiore accertamento per adeguamento con modello ristori covid-19 anno 2021 dalla RGS") che però non risulta essere stato considerato nella definizione della quota vincolata da trasferimenti.

Pertanto, per quanto complessivamente accertato, la parte vincolata del risultato di amministrazione deve essere rideterminata in **2.310.713,15 euro** e il disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) in **1.583.382,43 euro** (anziché 1.574.567,41 euro come definito dall'Ente).

3.3 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è stato definito dall'Ente con la delibera consiliare n. 23 del 29 aprile 2024, modificato, poi, con la successiva delibera consiliare n. 43 del 4 giugno 2025, in esito al controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti finanziari 2020-2021 (deliberazione n. 66/2025/PRSP).

Il risultato conseguito al termine della gestione 2023 ha, quindi, evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 10.402.458,20 euro e, detratte le quote accantonate (di 9.037.297,07 euro), le quote vincolate (di 2.196.901,46 euro) e destinate agli investimenti (di 229.367,16 euro), un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di 1.061.107,49 euro.

La ricostruzione istruttoria ha confermato il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2023 di 10.402.458,20 euro, mentre la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate (riferite a vincoli derivanti da leggi e principi contabili e da trasferimenti), e destinate agli investimenti, che risultano sottostimate per complessivi 535.244,07 euro, con conseguente peggioramento del disavanzo effettivo di amministrazione.

Per quanto concerne i vincoli da leggi e principi contabili la minore quota vincolata risultava inizialmente pari a 12.488,13 euro poiché, a fronte di un avanzo di amministrazione 2022 da leggi e principi contabili di 1.487.311,90 euro - applicato al bilancio di previsione 2023 per 512.050,00 euro - la gestione della competenza ha generato un avanzo di 473.459,65 euro e la gestione dei residui un avanzo di 16.656,72 euro.

Nelle controdeduzioni l'Ente ha fornito chiarimenti circa l'errata allocazione in anni precedenti della quota di 5.238,13 euro con conseguente rettifica. Pertanto, i vincoli da leggi e principi contabili da riallocare nel risultato di amministrazione al termine della gestione 2023 sono pari 1.748.693,75 euro, rispetto alla quota definita dall'Ente in sede di rendiconto di 1.741.443,75 euro.

Per quanto concerne i vincoli derivanti da trasferimenti, la minore quota vincolata risulterebbe pari a 483.458,39 euro, scaturita da: un avanzo di amministrazione 2022 da trasferimenti per 509.919,19 euro, applicato al bilancio 2023 per 28.703,39 euro, avanzo della gestione competenza pari a 186.975,76 euro, avanzo della gestione dei residui pari a 148.879,53 euro, addivenendo ad una quota vincolata da riallocare nel risultato di amministrazione pari a 817.071,09 euro (superiore a quella definita dall'Ente, in 333.612,70 euro).

Il Comune, in sede di controdeduzioni ha evidenziato che *"l'avanzo applicato, come evidenziato in A2 colonna (b) risulta essere di € 32.203,35 e non di € 28.703,39. La differenza di € 3.499,96 è riferita all'avanzo per le maggiori spese per l'indennità di funzione per il Sindaco e gli amministratori. Nel risultato di amministrazione del rendiconto 2022 tali risorse erano erroneamente accantonate in A1 per € 4.091,98. A rendiconto 2023 abbiamo corretto tale inesattezza eliminando l'accantonamento per € 4.091,98 nell'A1 colonna (d) andando a creare il vincolo di pari importo in A2 colonna (f). Nell'allegato A l'importo di € 3.499,96 era inserito nella parte accantonata per rispettare la composizione dell'avanzo 2022 in quanto lo schema non prevede una specifica colonna per lo spostamento necessario a correggere l'errore"*.

Ed ancora, *"l'avanzo della gestione residui dell'Ente risulta essere invece in disavanzo per € 329.513,88 dovuto ai seguenti svincoli: a) € 353.458,47 per i fondi Covid come disposto dal DM 08/02/2024. Si evidenzia che a rendiconto 2021 dopo la Vs. deliberazione n. 66/2025/PRSP ed il conseguente adeguamento, risultavano tra i vincoli di legge € 857.867,56 da risorse vincolate per normativa COVID riferite ai ristori per l'imposta di soggiorno ed i contratti di servizio continuativo. Nelle risorse vincolate da trasferimenti risultavano € 2.467,27 per specifici ristori di spesa ed € 313.339,74 per ristori di entrate relativi ad IMU e COSAP. Pertanto, risultavano vincolati per COVID un totale di € 1.173.674,57 ben oltre quanto stabilito nella VS. deliberazione anche considerando i necessari vincoli per i ristori specifici di spesa da rimborsare secondo il DM per € 1.986,00; al 01/01/2023 risultavano vincoli di legge per € 845.814,30 da risorse vincolate per normativa COVID, riferite a ristori per imposta di soggiorno e contratti di servizio continuativo; tale quota è rimasta invariata anche negli esercizi successivi e al 31/12/2024 residua ancora per € 845.814,30; tra i vincoli da trasferimento risultavano € 4.111,94 per specifici ristori di spesa e € 351.332,21 per ristori di entrata relativi a IMU e COSAP; a seguito del DM 08/02/2024 sono stati svincolati € 2.126,26 dei ristori di spesa e l'intero importo di € 351.332,21 relativo ai ristori di entrata IMU e COSAP. Si riterrebbe corretto, procedere all'eliminazione di tutti i vincoli relativi ai fondi COVID, adeguando le relative risultanze a quanto previsto dal D.M. 08/02/2024;*

b) € 129.026,92 relativi a fondi regionali rendicontati ed erogati per interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici. Poiché tali opere risultano ultimate e integralmente rendicontate alla Regione, si è proceduto allo svincolo di € 48.531,60, corrispondenti a spese sostenute su capitoli di parte corrente per incarichi di progettazione, riconosciute come ammissibili dalla Regione. La restante somma di € 80.495,32, relativa a spese

sostenute su capitoli finanziati mediante mutuo e successivamente riconosciute a valere sul trasferimento regionale, è stata anch'essa svincolata e ricollocata nella parte destinata agli investimenti. Tale situazione è derivata dal mancato recepimento, in sede di assunzione degli impegni, delle rispettive percentuali di compartecipazione al finanziamento dell'opera."

La non corretta tenuta contabile dei documenti di bilancio impedisce alla Sezione di accogliere le conclusioni rappresentate dall'Ente. Motivo per cui, nell'invitare lo stesso a migliorare la gestione documentale ai fini del rispetto dei principi di chiarezza e veridicità del rendiconto, l'invito è quello di verificare tutte le posizioni riferite ad entrate da trasferimenti per determinare correttamente l'ammontare delle risorse vincolate.

Pertanto, per quanto complessivamente accertato, la parte vincolata del risultato di amministrazione deve essere al momento rideterminata in 2.687.609,85 euro, la parte destinata agli investimenti in 268.664,71 euro e il risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) in 1.591.113,43 euro (anziché 1.061.107,49 euro come definito dall'Ente) ferma restando la possibilità dell'Ente di produrre, in sede di misure correttive, adeguata documentazione contabile che riduca i vincoli sopra riportati.

3.4 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è stato definito dall'Ente con la delibera consiliare n. 33 del 28 aprile 2025, e modificato con la successiva delibera consiliare n. 43 del 4 giugno 2025, in esito al controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti finanziari 2020-2021 (deliberazione n. 66/2025/PRSP).

Il risultato conseguito al termine della gestione 2024 ha, quindi, evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 11.272.443,68 euro e, detratte le quote accantonate (di 9.341.733,86 euro), le quote vincolate (di 1.850.321,83 euro) e destinate agli investimenti (di 91.866,34 euro), un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di 11.478,35 euro.

La ricostruzione istruttoria ha confermato il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2024 di 11.272.443,68 euro mentre la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile non sono correttamente determinate in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate (riferite a vincoli derivanti da leggi e principi contabili, da trasferimenti e da mutui) e destinate agli investimenti, che risultano sottostimate per complessivi 609.160,79 euro, con conseguente peggioramento del disavanzo effettivo di amministrazione. Vengono di seguito riportate le evidenze istruttorie e le relative motivazioni di dettaglio delle sottostime accertate.

Tabella n. 1

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
Risultato di amministrazione	2024		
	Accertato dall'Ente delib. CC 43/2025	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	11.272.443,68	11.272.443,68	-
PARTE ACCANTONATA	9.341.733,86	9.341.733,86	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	7.194.646,92	7.194.646,92	-
Altri accantonamenti:	1.942.338,22	1.942.338,22	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	1.306.288,22	1.306.288,22	-
Accantonamenti per contenzioso	623.000,00	623.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	11.300,00	11.300,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	1.750,00	1.750,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	204.748,72	204.748,72	-
Acc.to progetto recupero evasione	40.273,85	40.273,85	-
Acc.to progetto rec. evasione (digitaliz./ potenz. ufficio)	4.474,87	4.474,87	-
Fondo per rinnovi contrattuali	160.000,00	160.000,00	-
PARTE VINCOLATA	1.850.321,83	2.371.600,88	521.279,05
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.497.460,34	1.509.948,47	12.488,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	333.024,48	840.761,11	507.736,63
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	19.837,01	20.891,30	1.054,29
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	91.866,34	179.748,08	87.881,74
PARTE DISPONIBILE	- 11.478,35	- 620.639,14	- 609.160,79

Tenuto conto dei risultati istruttori dei rendiconti 2022-2023, la ricostruzione istruttoria ha evidenziato una sottostima dei vincoli da leggi e principi contabili pari a 119.546,94 euro. A fronte, infatti, di un avanzo di amministrazione 2023 da leggi e principi contabili di 1.753.931,88 euro - applicato al bilancio di previsione 2024 per 634.000,00 euro - la gestione della competenza ha generato un avanzo di 390.301,63 euro e la gestione dei residui un disavanzo di 285,04 euro. Per quanto concerne lo specifico approfondimento istruttorio sull'impiego dei proventi da parcheggi a pagamento è emerso l'utilizzo da parte dell'Ente di risorse per finalità dubbie rispetto a quelle ammesse dall'art. 7, comma 7 del d.lgs. 285/92.

Con la risposta istruttoria pervenuta alla Sezione in data 15 dicembre 2025 (prot. Sezione n. 8595/2025) l'Ente ha rendicontato l'impiego dei proventi da parcheggi imputando, tra le altre spese, anche quelle riferite stipendi e oneri riflessi del personale di ruolo addetto alla viabilità mentre, con la risposta pervenuta il 12 febbraio 2026 (prot. Sezione n. 757/2026), con una nuova ricostruzione, ha rendicontato impieghi riferiti al finanziamento di oneri da mutui contratti dall'Ente per viabilità e infrastrutture stradali, nonché spese per la manutenzione di parchi e giardini, per la quota complessiva di 107.058,81 euro.

In nota di controdeduzioni l'Ente ha fornito ulteriori chiarimenti al riguardo evidenziando che le spese di personale sono riferite alla squadra esterna degli operai addetti ad attività riconducibili al miglioramento della mobilità urbana. Tale squadra, composta da n. 7 unità su un totale di n. 22, provvede, in particolare, alla pulizia della vegetazione che ostacola la visibilità della segnaletica stradale e degli incroci, alla manutenzione dei fossi laterali alle strade al fine di prevenire allagamenti e migliorare

la visibilità, a piccoli interventi di ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, nonché alla rimozione di alberi o rami caduti sulla carreggiata e ad ogni altra attività connessa al miglioramento della viabilità e della mobilità urbana. Tali spese, pertanto, non comprendono quelle relative al personale addetto a parchi e giardini, le quali trovano imputazione in appositi e distinti capitoli di spesa.

Si rappresenta che i minori vincoli in contestazione ammontano a 107.058,81 euro e si riferiscono alle spese sostenute, con proventi da parcheggi (art. 7 comma 7 del d.lgs. n. 285/1992), per rimborso quota capitale mutui per 86.796,55 euro e relativi interessi per 19.138,98 euro, nonché per manutenzione parchi e giardini di 1.123,28 euro.

Di contro l'Ente, in un modo confusionale ha trasmesso due risposte istruttorie sull'argomento: nella prima rendicontava spese di personale addetto alla viabilità per complessivi 215.499,10 euro (imputando a tale somma anche la componente stipendiale di 137.574,30 euro, comprensiva di oneri riflessi e quota IRAP); nella seconda, spese relative a mutui.

Nonostante ciò, la Sezione ritiene di non imputare minori vincoli all'Ente rappresentando, però, la necessità che per il futuro tali entrate siano gestite secondo legge, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della legalità della spesa soprattutto considerando che l'Ente versa in una situazione di squilibrio finanziario.

La trasparenza nella contabilizzazione e nella destinazione dei fondi assicura il corretto utilizzo delle risorse anche nei confronti della collettività amministrata.

Ciò vale a maggior ragione con riferimento alle spese finanziate da mutui la cui programmazione deve essere chiara e definita da subito con individuazione delle fonti di finanziamento delle quote di ammortamento per la parte capitale e per gli interessi.

Invece, per quanto concerne i vincoli derivanti da trasferimenti, è stata rilevata la minore quota vincolata di 483.458,39 euro, scaturita dal computo dell'avanzo di amministrazione 2023 per 817.071,09 euro, dalla quota applicata al bilancio 2024 di 154.923,25 euro, dall'avanzo della gestione competenza pari a 226.501,68 euro, dal disavanzo della gestione dei residui pari a 47.888,41 euro, con cui si addiviene ad una quota vincolata da riallocare nel risultato di amministrazione pari a 840.761,11 euro, diversa rispetto a quella definita dall'Ente, pari a 333.024,48 euro.

Anche la quota vincolata derivante da mutui è risultata non corretta vista la sottostima, emersa dal controllo istruttorio, di 1.054,29 euro, scaturita dal computo dell'avanzo di amministrazione 2023 per vincoli da mutui di 121.845,01 euro, dalla quota applicata al bilancio 2024 di 116.225,14 euro, dall'avanzo della gestione competenza pari a 2.254,14 euro, dall'avanzo della gestione dei residui pari a 13.017,29 euro, con cui si addiviene ad una quota vincolata da riallocare nel risultato di amministrazione pari a 20.891,30 euro, diversa rispetto a quella definita dall'Ente, pari a 19.837,01 euro.

La ricostruzione istruttoria della parte destinata agli investimenti ha altresì evidenziato una minore quota allocata nel risultato di amministrazione di 87.881,74 euro, scaturita dal computo dell'avanzo di amministrazione 2023 per 268.664,71 euro, dalla quota applicata al bilancio 2024 di 190.000,00 euro, dall'avanzo della gestione competenza pari a 92.235,21 euro, dall'avanzo generato dalla gestione dei residui di 8.848,16 euro, con cui si addiviene ad una quota destinata agli investimenti da riallocare nel risultato di amministrazione pari a 179.748,08 euro, in aumento rispetto a quella definita dall'Ente in 91.866,34 euro.

Pertanto, per quanto complessivamente accertato, la parte vincolata del risultato di amministrazione deve essere rideterminata in 2.371.600,88 euro, la parte destinata agli investimenti in 179.748,08 euro e il risultato effettivo di amministrazione (parte

disponibile negativa) con un saldo negativo di 620.639,14 euro (anziché 11.478,35 euro come definito dall'Ente).

Circa la qualificazione del disavanzo, pari a 620.639,14, la Sezione ricorda che l'Ente al termine dell'esercizio 2019 aveva registrato un disavanzo da FCDE e un disavanzo da FAL:

- il disavanzo da FCDE ammontava al termine dell'esercizio 2019 a 1.138.036,28 e, sulla base del piano di rientro, al termine dell'esercizio 2024 avrebbe dovuto attestarsi in 732.210,43 euro;

- il disavanzo da FAL ammontava al termine dell'esercizio 2020 in 712.310,13 euro e, in base al piano di rientro, al termine dell'esercizio 2024 avrebbe dovuto attestarsi in 297.516,13 euro.

Pertanto, il disavanzo atteso al termine dell'esercizio 2024 ammonta complessivamente a 1.029.726,56 euro. Emerge, quindi, un maggior recupero da parte dell'Ente per 409.087,42 euro.

Al risultato finale registrato al termine dell'esercizio 2024, però, occorre aggiungere gli effetti che derivano dalle irregolarità riscontrate sulla corretta contabilizzazione del FAL e sul ripiano della rata annuale di rimborso dell'anticipazione.

3.5 ANALISI DELLA CONTABILIZZAZIONE FAL E DEI RELATIVI EFFETTI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

Lo strumento dell'anticipazione di liquidità è stato introdotto dagli artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, successivamente reiterato dall'art. 33, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con lo scopo di risolvere il problema dei ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti dei debiti commerciali.

Tale "istituto" è stato poi riproposto da successive normative emergenziali e strutturali, quali il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), articoli 115-116, e il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), articolo 21.

A tutte le "anticipazioni di liquidità" previste dalle norme sopra richiamate si applica la medesima disciplina riferita alla corretta contabilizzazione del FAL ed al rimborso della rata annuale del "debito" nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti. Solo brevemente si può ricordare che tale operazione straordinaria consente agli enti territoriali con forti criticità di cassa, di reperire risorse liquide destinate al pagamento di debiti pregressi correnti e di parte capitale per i quali esistono coperture finanziarie non sorrette, però da idonee riscossioni.

In altri termini, al debito verso i creditori originari si sostituisce un debito verso CDP di natura pluriennale e, pertanto, maggiormente sostenibile (dando tempo agli enti di ricostituire la propria capacità di cassa mediante la gestione di competenza o accelerando la capacità di riscossione in conto residui).

Ciò che è emerso da subito era la necessità di impedire che tale anticipazione potesse concorrere a determinare il risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa.

Su tale istituto si è la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 181/2015, ha precisato che l'anticipazione di liquidità ha natura di anticipazione di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, avente come ratio quella di riallineare nel tempo la cassa con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse. Emergeva, quindi, la necessità di procedere ad un accantonamento nel risultato di amministrazione, per evitare che l'anticipazione da strumento di flessibilizzazione della cassa si trasformasse in un anomalo mezzo di

copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, comma 6, Cost.

La Sezione delle Autonomie è intervenuta sulla questione relativa alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità e, richiamando i principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, con la deliberazione n. 33/2015/ SEZAUT/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio". Successivamente è intervenuto a regolamentare la materia l'art. 39 del "milleproroghe" 2019 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che imponeva lo scorporo del FAL dal FCDE, prevedeva al comma 3 che *"Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio"*.

In altri termini, la norma consentiva che la rata annuale di ammortamento fosse finanziata utilizzando una parte del FAL applicato in entrata senza che il debito fosse rimborsato utilizzando le risorse correnti dell'Ente. Difatti, gli enti iscrivevano nel bilancio di previsione tra le entrate dell'esercizio, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al FAL accantonato al termine dell'esercizio precedente e iscrivevano un pari importo nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020: nella Missione 50 - Programma 02 la quota annua da rimborsare e nella Missione 20 - Programma 03 il restante importo che, non impegnato e non pagato, alla fine dell'esercizio confluiva nuovamente nell'avanzo accantonato.

Con la sentenza n. 80/2021, la Corte costituzionale ha però dichiarato non conforme al dettato costituzionale la predetta norma proprio perché consentiva il finanziamento della quota annuale di rimborso del fondo con l'applicazione della quota del risultato di amministrazione relativa al FAL invece che con entrate correnti dell'esercizio.

Per dare attuazione al disposto costituzionale il legislatore è intervenuto con il comma 1-ter dell'art. 52, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) per il quale, a decorrere dall'esercizio 2021, *"gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi*

del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso».

Le modifiche relative alle modalità di contabilizzazione del FAL sono prontamente state recepite al paragrafo 3.20-bis dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021:

“Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità: per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106..”.

Sul tema è intervenuta anche la Commissione ARCONET, con la FAQ 17 novembre 2021, n. 47 che ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta modalità di contabilizzazione dell'anticipazione straordinaria di liquidità previste dall'art. 52, comma 1-ter, D.L. n. 73/2021, precisando che, a seguito del predetto intervento normativo:

- 1) a decorrere dall'esercizio 2021, l'importo del FAL non può più essere iscritto nel bilancio di previsione, ma è movimentabile soltanto “in sede di rendiconto”;
- 2) tra le spese del Titolo IV del bilancio di previsione va iscritta soltanto la rata annuale di rimborso dell'anticipazione straordinaria di liquidità;
- 3) la rata annuale deve essere finanziata con risorse correnti provenienti dall'esercizio di competenza (o con avanzo disponibile, se esistente) (art. 52, comma 1-ter, cit.), e di ciò va data compiuta evidenza nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione allegate, rispettivamente, al bilancio di previsione ed al rendiconto;
- 4) nell'all. a) del rendiconto del medesimo esercizio l'importo accantonato nel FAL viene ridotto di un ammontare pari alla rata annuale rimborsata;
- 5) nell'all. a/1 del rendiconto del medesimo esercizio va iscritto, in un apposito e specifico fondo, denominato “Utilizzo FAL”, un ulteriore e distinto accantonamento di risorse per un importo pari alla “quota del FAL liberata” (ossia alla rata annuale rimborsata nel corso dell'esercizio rendicontato);
- 6) nella colonna d) (“Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”) dell'all. a/1 del rendiconto sono registrati sia “la riduzione del FAL” (nell'apposita voce), sia “l'accantonamento della quota liberata” (tra gli “altri accantonamenti”);

7) il medesimo importo della “quota liberata”, accantonata nel rendiconto dell’esercizio precedente, può essere applicato, in entrata (anche dagli enti in disavanzo) nella prima annualità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

In conclusione, il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il FAL solo “in sede di rendiconto”, dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1) e applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Così riassunto il quadro giuridico e normativo relativo al FAL, è possibile evidenziare quanto emerso nel corso dell’istruttoria con riferimento alla contabilizzazione del FAL ed al rimborso della quota annuale da parte del Comune di San Vincenzo.

L’Ente ha fatto ricorso a due “anticipazioni” concesse nell’esercizio 2013 dalla CDP ai sensi del d.l. 35/2013 e, successivamente, ad una ulteriore anticipazione di liquidità concessa dalla CDP nell’esercizio 2020 ai sensi del d.l. 34/2020.

Dall’analisi della risposta istruttoria emerge che l’Ente è ben consapevole della disciplina riferita all’anticipazione di liquidità come sopra descritta sia con riferimento alla contabilizzazione del FAL sia con riferimento al corretto finanziamento della quota annuale di rimborso del “prestito” (che, come detto, deve gravare sulle risorse proprie dell’Ente e non sul FAL).

Tale disciplina, però, viene applicata correttamente dall’Ente esclusivamente alle anticipazioni ricevute ai sensi del d.l. 35/2013 mentre per quanto riguarda l’anticipazione ricevuta nel 2020 ai sensi del d.l. n. 34/2020 segue diversa modalità di contabilizzazione richiamando il principio contabile 4/2 punto 3.20-bis nella parte in cui disciplina le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’esercizio.

L’Ente, quindi, ha contabilizzato nell’anno 2020 l’anticipazione concessa nel titolo VI delle entrate “Accensione di prestiti” e, per pari importo, nel titolo IV della spesa riguardante il rimborso dei prestiti, iscrivendo poi un fondo anticipazione di liquidità, non impegnabile e pagabile, confluito nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Dall’anno 2021 le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono state impegnate e pagate come da piano di ammortamento (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti).

Nel 2021 non è stato impegnato e pagato il rimborso della quota capitale perché pari a zero nel relativo piano di ammortamento mentre è stata pagata la quota pari a 11.349,83 euro dovuta come quota di interessi. Nello stesso bilancio previsionale 2021-2023 annualità 2021 l’Ente ha previsto un Fondo Accantonamento anticipazione liquidità CDP art.116 DL 34/2020 per 759.166,08 euro e un Avanzo di amministrazione parte accantonata per rimborso anticipazione liquidità CDP art.116 DL 34/2020 per 759.166,08 euro in quanto il rimborso del prestito nel 2021 è stato pari a zero.

Dall’anno successivo il Fondo Accantonamento anticipazione liquidità CDP art.116 DL 34/2020 è stato iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, e reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Tale modalità di contabilizzazione non appare corretta in quanto ricalca il precedente metodo di contabilizzazione del FAL e di rimborso della quota annuale dichiarato dalla Corte costituzionale non conforme ai precetti costituzionali.

Lo stesso principio contabile, richiamato dall’Ente, evidenzia come anche l’anticipazione di liquidità ottenuta nel 2020 dovesse sottostare alla disciplina di cui all’

articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Difatti, il predetto principio dispone che *“per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106”*.

Lo stesso principio, poi, relativamente alle *“altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio”*, nel prevedere le regole evidenziate dall'Ente nella propria risposta istruttoria, dispone, però, dopo la lett. D) che *“gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106”*.

Pertanto, l'applicazione di una disciplina non più vigente, riferita alla contabilizzazione del FAL di cui alla liquidità concessa nel 2020, ha determinato un'espansione della spesa per le annualità 2022/2024: esercizio 2022 per 22.889,37 euro; esercizio 2023 per 23.170,00 euro, esercizio 2024 per 23.454,06, per un totale di 69.513,43 euro.

Nelle controdeduzioni, l'Ente conferma la ricostruzione istruttoria evidenziano che, in ogni caso, al termine dell'esercizio 2024 il FAL accantonato è pari all'ammontare del debito da restituire a CCDDPP a quella data.

Il dato è corretto e non contestato dal Collegio. Come sopra osservato ciò che rileva in termini di irregolarità, è aver ampliato la capacità di spesa finanziando il rimborso della rata annuale con *“risorse”* inammissibili.

Giova ricordare, ancora, come la Corte Costituzionale, con riferimento al comma 3 dell'art. 39-ter già citato, ha evidenziato come lo stesso *“prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente **permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione**”*. Ed ancora, che *“.....deve essere comunque evitato che la loro contabilizzazione (anticipazioni) in bilancio possa costituire un surrettizio strumento per **ampliare la capacità di spesa dell'Ente**, con evidente loro distrazione per finalità non consentite. La norma censurata prevede invece di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito (l'anticipazione di liquidità). In tal modo, il FAL diminuisce gradualmente, senza che sia realizzata la finalità di legge, e, al contempo, **viene incrementata la capacità di spesa dell'Ente, senza un'effettiva copertura giuridica delle poste passive**. Ciò pregiudica ulteriormente l'equilibrio strutturale dell'Ente locale, in quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante dall'impiego indebito dell'anticipazione”*.

Conseguentemente, conclude la Corte delle leggi, *“il combinato disposto delle norme censurate (comma 2 sul ripiano del disavanzo da FAL) produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'Ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrize sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità*.

Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello

di indebitamento, nonché per la definizione dell'equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.

Pertanto, nel rispetto del pronunciato costituzionale, la capacità di spesa, nel suo ammontare calcolato da questa Sezione, va recuperata riducendo la capacità di spesa del primo bilancio utile (aggiungendo anche la maggiore capacità di spesa ottenuta nell'esercizio 2025).

3.6 – Disavanzo e recupero capacità di spesa

Per quanto rappresentato nei paragrafi 3.4 e 3.5 l'Ente dovrà operare nei termini che seguono:

- quanto al disavanzo, l'Ente ha in corso due diversi piani di rientro riferiti al disavanzo da FCDE e al disavanzo da FAL. Il disavanzo registrato al termine dell'esercizio 2024, pari a 620.639,14, evidenzia un miglioramento di 409.087,42 sul risultato atteso. Pertanto, l'Ente dovrà individuare, motivando, a quale dei due disavanzi va imputato il predetto miglioramento (ad esempio potrebbe risultare del tutto assorbito il disavanzo da FAL);
- quanto all'illegittimo ampliamento della capacità di spesa riscontrato a causa dell'errata contabilizzazione del FAL e dell'irregolare ripiano della quota annuale di ammortamento dell'anticipazione di liquidità, l'Ente dovrà allocare nel primo bilancio utile, in parte spesa, una posta non impegnabile (in altri termini una posta da trattare come una quota di disavanzo) di ammontare pari alla maggior capacità di spesa conseguita illecitamente che, al termine dell'esercizio 2024, è pari a 69.513,43 euro e alla quale va aggiunta, eventualmente, l'illegittima capacità di spesa conseguita nell'esercizio 2025.

3.7 – Accantonamento “utilizzo FAL”

Rimane un ultimo aspetto da trattare nell'ambito dell'istituto in esame: l'accantonamento previsto nel risultato di amministrazione alla voce “utilizzo fondo anticipazione liquidità” che, a parere di questo Collegio, risulta in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 81 e 97 Cost.

Il comma 1-ter dell'art. 52, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) già più volte citato, ha previsto al terzo periodo che, a decorrere dall'esercizio 2021, *“La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”*.

La Commissione ARCONET, con la FAQ 17 novembre 2021, n. 47 sopra ricordata, ha disposto, sul punto, che nell'all. a/1 del rendiconto del medesimo esercizio va iscritto, in un apposito e specifico fondo, denominato “Utilizzo FAL”, un ulteriore e distinto accantonamento di risorse per un importo pari alla “quota del FAL liberata” (ossia alla rata annuale rimborsata nel corso dell'esercizio rendicontato) e che nella colonna d) (“Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”) dell'all. a/1 del rendiconto siano registrati sia “la riduzione del FAL” (nell'apposita voce), sia “l'accantonamento della quota liberata” (tra gli “altri accantonamenti”). Infine, il medesimo importo della “quota liberata”, accantonata nel rendiconto dell'esercizio

precedente, può essere applicato, in entrata (anche dagli enti in disavanzo) nella prima annualità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Ritiene il Collegio che il meccanismo sopra descritto reintroduca nuovamente, sotto altra veste, un ampliamento della capacità di spesa degli enti locali che non trova corrispondenza in maggiori entrate dell'Ente. Ancora una volta sembra che gli enti abbiano la possibilità di finanziare spese in disavanzo, ossia senza alcuna copertura reale utilizzando impropriamente e solo nominativamente il Fondo anticipazione di liquidità.

Per tale motivo la Sezione sospende ogni valutazione sulla quota accantonata dall'Ente in quanto ha rimesso alla Corte costituzionale la valutazione della conformità di tale norma ai principi di cui all'art. 81 e 97 Cost.

4. GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA

Nell'esame istruttorio del rendiconto 2024 è stato richiesto un approfondimento in ordine alla corretta determinazione della cassa vincolata, tenuto conto anche del mutato quadro normativo intervenuto in corso d'anno, per effetto dell'art. 6, comma 6-octies, del d.l. 60/2024.

Tuttavia, dall'esame del citato allegato G/2024, richiesto al fine di ricostruire l'evoluzione della cassa vincolata e verificare l'impatto della richiamata modifica normativa sulle entrate da considerare ai fini della costituzione dei vincoli di cassa, sono emerse incongruenze con i dati delle riscossioni rilevabili dalle informazioni trasmesse alla banca dati BDAP - All. d) Entrate per categoria.

In sede di contraddittorio l'Ente ha evidenziato come le differenze rilevate dal confronto con i dati delle riscossioni desumibili dalle informazioni trasmesse alla banca dati BDAP - allegato d) "Entrate per categoria" - derivano dall'applicazione del principio contabile 10.7 in base al quale, qualora una spesa venga pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il relativo mandato di pagamento non deve essere assoggettato a vincolo, in quanto la spesa non è effettuata a valere su incassi vincolati. Conseguentemente, l'ordinativo di incasso relativo all'entrata correlata, qualora venga riscosso in un momento successivo al pagamento della spesa, non viene emesso come vincolato alla realizzazione della stessa.

Si prende atto di quanto affermato dall'Ente ricordando, però, che l'allegato G/2024 presenta una parte la cui compilazione è destinata proprio alla fattispecie ricordata dall'Ente che avrebbe potuto, pertanto, compilare in modo completo lo stesso allegato.

5. ORGANISMI PARTECIPATI

L'Esame istruttorio ha evidenziato la mancata e inadeguata conciliazione delle voci di debito e credito in essere nei confronti degli organismi e società partecipate, rispetto ai dati desumibili dai bilanci degli enti medesimi.

Nel questionario sul rendiconto 2024 l'organo di revisione ha attestato casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Ente, nella risposta istruttoria pervenuta in data 15 dicembre 2025 (prot. Sezione n. 8595/2025), ha attestato che per la società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.P.A. la riconciliazione debiti/crediti aveva portato alle seguenti risultanze:

- crediti della società: 376.214,68 euro - debiti del comune 380.325,94 euro;
- debiti della società: 1.365.896,17 euro - crediti del comune 1.452.266,20 euro.

Per quanto concerne il credito vantato dalla società questo farebbe riferimento a bollette per utenze acqua che, dal raffronto con le risultanze contabili, risulterebbe

superiore di 4.111,26 euro rispetto alla contabilità della società; tuttavia, persistono incongruenze ente/società circa la contabilizzazione delle fatture pagate e/o da riscuotere.

Per quanto concerne invece il debito della società nei confronti dell'Ente, esso sarebbe relativo ai canoni di concessione per il servizio idrico integrato e il servizio di distribuzione del gas e che dal confronto delle risultanze contabili l'importo accertato nel bilancio del Comune risulta essere superiore di 86.370,03 euro rispetto a quello contabilizzato dalla società e su tale differenza sarebbe ancora in corso la contestazione alla società nonché ulteriori approfondimenti.

Relativamente a quanto evidenziato dall'Ente, la mancata conciliazione rappresenta essa stessa (in quanto richiesta dalla normativa vigente) una violazione della trasparenza e della certezza del bilancio dell'Ente, con possibili ricadute negative sulla gestione finanziaria considerato che non risulta nessun accantonamento a presidio di potenziali passività e la già manifesta situazione di squilibrio finanziario del comune.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, alla luce di quanto rappresentato

ACCERTA

- la non corretta determinazione della componente vincolata del risultato di amministrazione negli esercizi considerati con una quota vincolata al termine dell'esercizio 2024 di 2.371.600,88 euro, con necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 521.279,05 euro;
- la non corretta determinazione della componente destinata del risultato di amministrazione negli esercizi considerati con una quota vincolata al termine dell'esercizio 2024 di 179.748,08 euro, con necessità di ulteriori vincoli 87.881,74 euro;
- la non corretta determinazione della quota disponibile, con un saldo negativo, al termine dell'esercizio 2024, di 620.639,14;
- la non corretta contabilizzazione del FAL con ampliamento illegittimo della capacità di spesa di 69.513,43;

DISPONE

ai sensi di quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, l'adozione di interventi correttivi entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento, nei termini di seguito indicati:

- in ordine alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2024, la prosecuzione del ripiano dello stesso anche alla luce della qualificazione che l'Ente farà dello stesso, come indicato in parte motiva, valutandone gli effetti anche sui successivi bilanci;
- in ordine all'illegittimo ampliamento della capacità di spesa dovrà provvedere a sterilizzare la stessa mediante applicazione al primo bilancio utile in parte spesa di una voce di pari ammontare non impegnabile (con le stesse modalità dell'art. 188 Tuel).

SOSPENDE

- la valutazione in ordine agli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 52, comma 1-ter, terzo periodo, alla voce "utilizzo FAL", in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale rimettendo all'Ente la valutazione delle adeguate misure prudenziali.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'Ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nelle Camere di consiglio del 23 aprile e del 21 maggio 2026.

Il Relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 29 giugno 2026.

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)